

Determinazione 13 novembre 2020, n. 19/2020 - DIEU

Disposizioni in materia di perequazione generale (settore elettrico) per il semi-periodo di regolazione 2020-2023.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE, ENERGIA E
UNBUNDLING DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI
E AMBIENTE**

Il 13 novembre 2020

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed in particolare l'articolo 1, comma 670;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 568/2019), ed i relativi Allegato A (di seguito: TIT) e Allegato B (di seguito: TIME), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2020, 205/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 205/2020/R/EEL).

CONSIDERATO CHE:

- il TIT e il TIME individuano due differenti regimi di riconoscimento tariffario, differenziati in funzione della numerosità dei clienti finali: un regime individuale, riservato alle imprese che servono almeno 25.000 punti di prelievo, e un regime parametrico per le restanti imprese.

CONSIDERATO CHE:

- la Parte III del TIT disciplina i meccanismi di perequazione generale per il periodo di regolazione 2020 - 2023 (di seguito: NPR2), relativi alla:

Sede legale
Milano
Corso di Porta Vittoria, 27 - 20122
tel. (+39) 02 65565.200
fax (+39) 02 65565.266

Ufficio Milano
Piazza Cavour, 5 - 20121
tel. (+39) 02 65565.1
fax (+39) 02 65565.266

info@arera.it
www.arera.it

- perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione (articolo 29);
- perequazione dei costi di trasmissione (articolo 30);
- con riferimento al NPR2, il comma 28.5 del TIT stabilisce che le modalità operative di gestione dei meccanismi di perequazione, nonché le modalità e le tempistiche di messa a disposizione dei dati da parte degli esercenti e di determinazione dei saldi di perequazione da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) siano disciplinate con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling* dell'Autorità (di seguito: DIEU), stabilendo altresì che l'inosservanza delle disposizioni di cui alla suddetta determinazione sia sanzionabile ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
- il comma 28.6 del TIT stabilisce altresì che, ai fini della sopra menzionata determinazione, il Direttore della DIEU si attenga ai seguenti principi e criteri generali:
 - agli esercenti sono concessi non meno di 30 giorni per l'invio dei dati di perequazione;
 - in relazione alle perequazioni di cui agli articoli 29 e 30 del TIT, possono essere previsti meccanismi di riconoscimento in acconto, con cadenza bimestrale, dei saldi di perequazione;
 - in relazione a ciascun anno t del NPR2, la quantificazione dei saldi di perequazione, ovvero la loro determinazione a conguaglio, è prevista in tempi compatibili con l'erogazione dei medesimi saldi, entro il 31 dicembre dell'anno $t+1$;
- il comma 28.7 del TIT stabilisce che, nel caso in cui le imprese non rispettino i termini e le modalità previste dalla determinazione di cui al comma 28.5 del TIT, la Cassa provveda a calcolare l'ammontare di perequazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti in ottica di minimizzazione dell'ammontare di perequazione eventualmente dovuto dal sistema all'impresa distributrice inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dalla stessa impresa distributrice inadempiente al sistema di perequazione nel suo complesso;
- il comma 28.11 del TIT prevede che, in relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme in materia di perequazione, la Cassa si attenga alle indicazioni dell'Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 40.1 del TIME disciplina, per il periodo di regolazione 2020-2023, il meccanismo di perequazione relativo ai ricavi di misura per i punti di prelievo ai fini della misura in bassa tensione;
- il comma 40.3 del TIME prevede che, con riferimento ai criteri generali di applicazione della perequazione di cui al comma 40.1, e in particolare le modalità operative di gestione del meccanismo di perequazione, vale quanto disposto dall'articolo 28 del TIT.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini del calcolo dei ricavi rilevanti ai fini della **perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione** (articolo 29 del TIT), si rende necessario acquisire, per ciascuna tipologia contrattuale c prevista dal comma 2.2 del TIT, e con il dettaglio coerente con la struttura delle tariffe obbligatorie di cui agli articoli 9 e 27 del TIT, informazioni relative a:
 - numero medio annuo di punti di prelievo attivi nel periodo considerato;
 - potenza media complessivamente impegnata nel periodo considerato;
 - quantitativi di energia elettrica prelevati, di competenza del periodo considerato;
- ai fini del calcolo dei ricavi effettivi rilevanti ai fini della perequazione di cui all'articolo 29 del TIT, si rende altresì necessario acquisire informazioni riguardo:
 - ai costi ed ai ricavi di ciascuna impresa distributrice derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di cui all'articolo 15 del TIT ai prelievi di energia elettrica nei punti di interconnessione tra reti di distribuzione;
 - ai quantitativi di energia reattiva prelevati, in ciascuna fascia oraria dai clienti finali non domestici connessi in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e connessi in media tensione;
- il comma 29.2 del TIT prevede che l'ammontare di perequazione di cui all'articolo 29 sia maggiorato dei minori ricavi calcolati applicando all'energia elettrica destinata ad usi propri di trasmissione e di distribuzione la componente *TRAS* di cui all'articolo 7 del TIT e, limitatamente alle imprese distributrici non direttamente connesse alla RTN, la tariffa obbligatoria di cui all'articolo 9 del TIT medesimo per il servizio di distribuzione; a tale fine si rende necessario acquisire informazioni riguardo ai volumi di servizio relativi ai suddetti usi propri, di competenza del periodo considerato;
- ai sensi dei commi 29.3 e 29.4 del TIT l'ammontare di perequazione di cui all'articolo 29, in ciascun anno t , deve essere ridotto di un ammontare pari al 50% dei ricavi netti derivanti dall'utilizzo dell'infrastruttura elettrica per finalità ulteriori rispetto al servizio elettrico, rilevati a consuntivo nell'anno $t-2$, a partire dal primo anno in cui tali ricavi netti risultino superiori allo 0,5% del valore del ricavo ammesso per il servizio di distribuzione relativo al medesimo anno $t-2$;
- con deliberazione 205/2020/R/EEL l'Autorità ha conferito mandato al Direttore della DIEU al fine di aggiornare le procedure applicative dei meccanismi di perequazione, per tenere conto di variazioni annue dei volumi di servizio delle imprese distributrici, conseguenti a modifiche del perimetro servito, che eccedano il 2%;

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alla **perequazione dei costi di trasmissione** (articolo 30 del TIT), per ciascuna impresa m , sono necessarie informazioni relative ai:

- prelievi di energia elettrica effettuati nel periodo considerato dall'impresa distributrice nei punti di interconnessione tra una rete di distribuzione e la RTN;
- prelievi di energia elettrica nei punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali appartenenti alle tipologie di cui al comma 2.2 del TIT, nonché nei punti di interconnessione con reti di altre imprese distributrici ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di cui al comma 15.1 del TIT;
- potenza di interconnessione tra RTN e reti di distribuzione, prelevata da ciascuna impresa distributrice;
- potenza impegnata nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali appartenenti alle tipologie di cui al comma 2.2, lettere da g) a i), del TIT, nonché nei punti di interconnessione con reti di altre imprese distributrici ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di cui al comma 15.1 del TIT.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini del calcolo dei ricavi rilevanti ai fini della **perequazione dei ricavi di misura per i punti di prelievo ai fini della misura in bassa tensione** (articolo 40 del TIME), si rende necessario acquisire, per ciascuna delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettere da a) a d), del TIT, informazioni relative a:
 - numero medio annuo di punti di prelievo attivi nel periodo considerato;
 - quantitativi di energia elettrica prelevati, di competenza del periodo considerato;
- ai fini del calcolo dei ricavi ammessi rilevanti ai fini della perequazione dei ricavi di misura, ed in particolare ai fini della quantificazione del ricavo ammesso a copertura del costo residuo non ammortizzato dei misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici, si rende inoltre necessario anche acquisire, per ciascuna impresa distributrice, le informazioni relative al numero di punti di prelievo ai fini della misura in bassa tensione dotati di misuratore attivi al 31 dicembre 2010 e il numero di punti di prelievo ai fini della misura in bassa tensione attivi in relazione ai quali entro il 31 dicembre dell'anno t è stato effettivamente installato un misuratore elettronico avente i requisiti minimi di cui alla deliberazione 292/06;

CONSIDERATO CHE:

- ai fini degli aggiornamenti delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, le imprese comunicano, tramite il sistema telematico denominato "*Volumi di servizio erogati – DIS*", le **grandezze di scala** relative al numero di punti di prelievo, alla potenza complessivamente impegnata, e all'energia prelevata dai medesimi punti di prelievo, per ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.2 del TIT, relative ai valori di consuntivo dell'anno $t-2$ e ai valori di preconsuntivo dell'anno $t-1$, rispetto all'anno di applicazione delle tariffe;

- ai fini delle determinazioni degli ammontari di perequazione, le imprese distributrici comunicano, tramite il sistema telematico reso disponibile dalla CSEA, le grandezze di scala relative ai valori di consuntivo dell'anno t rilevanti per i meccanismi di perequazione relativi all'anno t medesimo.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in analogia con quanto già previsto ai fini della gestione dei meccanismi perequativi del precedente semiperiodo di regolazione, prevedere che le informazioni necessarie alla determinazione degli ammontari di perequazione siano trasmesse dagli operatori secondo le modalità appositamente previste dalla Cassa a tale scopo, in coerenza con le disposizioni del TIT e della presente determinazione;
- con riferimento a ciascun meccanismo di perequazione di cui al comma 28.1 del TIT e di cui al comma 40.1 del TIME, rendere note, in allegato al presente provvedimento, le variabili da utilizzare e le grandezze di riferimento, corredate dalle relative definizioni, ai fini del calcolo dei saldi di perequazione;
- introdurre meccanismi di acconto dei saldi di perequazione di cui agli articoli 29 e 30 del TIT, secondo le modalità stabilite nell'Allegato A alla presente determinazione, con cadenza bimestrale;
- in continuità con i meccanismi di acconto in vigore nel semiperiodo di regolazione 2016-2019, prevedere che la partecipazione ai meccanismi di acconto sia facoltativa e che la Cassa disciplini le modalità di esercizio di detta facoltà;
- prevedere che, in sede di prima attuazione, relativamente all'anno 2020, i meccanismi di acconto oggetto della presente determinazione si applichino con riferimento alla perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione di cui all'articolo 29 del TIT limitatamente alle imprese distributrici che servono almeno 25.000 punti di prelievo, nelle more della definizione di specifiche modalità operative di determinazione degli acconti che possano essere applicate nei confronti delle imprese soggette al regime tariffario parametrico;
- prevedere che i meccanismi di acconto relativi alla perequazione dei costi di trasmissione di cui all'articolo 30 del TIT si applichino limitatamente alle imprese distributrici che prelevano energia nei punti di interconnessione tra RTN e reti di distribuzione, ritenendo le imprese sottese a reti di distribuzione non particolarmente esposte a scostamenti significativi tra costi sostenuti e ricavi realizzati per il servizio di trasmissione;
- in coerenza con i criteri generali di cui al comma 28.6 del TIT e con le modalità operative di gestione di altri meccanismi perequativi gestiti dalla Cassa:
 - stabilire le seguenti cadenze temporali di riferimento:
 - i. entro il 31 luglio di ciascun anno t , le imprese inviano i dati richiesti ai fini delle perequazioni relative all'anno $t-1$, secondo le modalità stabilite dalla Cassa ed in coerenza con quanto disposto nell'Allegato A alla presente determinazione;
 - ii. entro il 15 settembre di ciascun anno t , la Cassa invia, a ciascuna impresa distributtrice le comunicazioni preliminari dei risultati di perequazione relativi all'anno $t-1$;

- iii. entro il 15 ottobre di ciascun anno t , la imprese possono inviare alla Cassa con le modalità dalla medesima definite, eventuali rettifiche delle informazioni necessarie al calcolo dei risultati di perequazione relativo all'anno $t-1$;
 - iv. entro il 15 novembre di ciascun anno t , la Cassa invia, a ciascuna impresa distributrice, le comunicazioni finali dei risultati di perequazione relativi all'anno $t-1$;
 - v. entro il 15 dicembre di ciascun anno t , le imprese distributrici versano alla Cassa gli importi dovuti in relazione ai meccanismi di perequazione di competenza dell'anno $t-1$;
 - vi. entro il 31 dicembre di ciascun anno t , la Cassa eroga a ciascuna impresa distributrice quanto dovuto in relazione ai meccanismi di perequazione di competenza dell'anno $t-1$;
 - vii. entro il 30 aprile di ciascun anno $t+1$ la imprese possono inviare alla Cassa con le modalità dalla medesima definite, eventuali rettifiche delle informazioni necessarie al calcolo dei risultati di perequazione relativo all'anno $t-1$;
 - viii. entro il 31 maggio di ciascun anno $t+1$ la Cassa invia, a ciascuna impresa distributrice, le comunicazioni finali dei risultati di perequazione relativi all'anno $t-1$ in esito alle eventuali rettifiche comunicate dalle imprese entro il precedente mese di aprile;
 - ix. entro il 30 giugno di ciascun anno $t+1$ la Cassa e le imprese distributrici versano gli importi di conguaglio in relazione ai meccanismi di perequazione di competenza dell'anno $t-1$ eventualmente dovuti in esito alle rettifiche comunicate dalle imprese distributrici entro il precedente mese di aprile.
- prevedere che, nel caso in cui le variabili utilizzate ai fini della determinazione degli acconti siano state determinate d'ufficio dalla Cassa e producano un valore di acconto positivo, l'impresa distributrice non benefici dei suddetti acconti;
 - prevedere che qualora, in esito alla determinazione a consuntivo degli ammontari di perequazione, le anticipazioni erogate risultino complessivamente maggiori di tale determinazione, le imprese provvedano a versare alla Cassa la relativa differenza.

DETERMINA

Articolo 1

Modalità di gestione dei meccanismi di perequazione generale di cui alla Parte III del TIT

- 1.1 Le modalità operative di gestione dei meccanismi di perequazione di cui ai commi 28.1 e 29.1 del TIT e di cui al comma 40.1 del TIME, sono disciplinate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 2

Tempistiche

- 2.1 Ai fini di quanto previsto dal comma 28.5 del TIT ed in coerenza con i criteri generali di cui al comma 28.6 del medesimo TIT, a partire dall'anno 2020:
- a) entro il 31 luglio di ciascun anno t , le imprese trasmettono alla Cassa, con le modalità dalla medesima definite ed in coerenza con quanto disposto nell'Allegato A alla presente determinazione, le informazioni necessarie al calcolo dei risultati di perequazione relativo all'anno $t-1$;
 - b) entro il 15 settembre di ciascun anno t , la Cassa invia, a ciascuna impresa distributrice apposite comunicazioni preliminari dei risultati di perequazione relativi all'anno $t-1$;
 - c) entro il 15 ottobre di ciascun anno t , le imprese possono inviare alla Cassa con le modalità dalla medesima definite eventuali rettifiche delle informazioni necessarie al calcolo dei risultati di perequazione relativo all'anno $t-1$;
 - d) entro il 15 novembre di ciascun anno t , la Cassa invia, a ciascuna impresa distributrice, le comunicazioni finali dei risultati di perequazione relativi all'anno $t-1$;
 - e) entro il 15 dicembre di ciascun anno t , le imprese distributrici versano alla Cassa gli importi dovuti in relazione ai meccanismi di perequazione di competenza dell'anno $t-1$;
 - f) entro il 31 dicembre di ciascun anno t , la Cassa eroga a ciascuna impresa distributrice quanto dovuto in relazione ai meccanismi di perequazione di competenza dell'anno $t-1$;
 - g) entro il 30 aprile di ciascun anno $t+1$ le imprese possono inviare alla Cassa con le modalità dalla medesima definite, eventuali rettifiche delle informazioni necessarie al calcolo dei risultati di perequazione relativo all'anno $t-1$;
 - h) entro il 31 maggio di ciascun anno $t+1$ la Cassa invia, a ciascuna impresa distributrice, le comunicazioni finali dei risultati di perequazione relativi all'anno $t-1$ in esito alle eventuali rettifiche comunicate dalle imprese entro il precedente mese di aprile;
 - i) entro il 30 giugno di ciascun anno $t+1$ la Cassa e le imprese distributrici versano gli importi di conguaglio in relazione ai meccanismi di perequazione di competenza dell'anno $t-1$ eventualmente dovuti in esito alle rettifiche comunicate dalle imprese distributrici entro il precedente mese di aprile.

Articolo 3

Meccanismi di riconoscimento degli acconti di perequazione di cui agli articoli 29 e 30 del TIT

- 3.1 A valere sui risultati di perequazione di ciascun anno t , in relazione ai meccanismi di perequazione di cui agli articoli 29 e 30 del TIT, la Cassa determina quote di acconto bimestrali, secondo le modalità riportate nella parte I dell'Allegato A alla presente determinazione.

3.2 In relazione all'anno 2020:

- a) la Cassa, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, provvede a comunicare gli importi in acconto relativi alle perequazioni di cui agli articoli 29 e 30 del TIT, calcolati secondo le modalità riportate nella parte I dell'Allegato A alla presente determinazione;
- b) entro il 31 dicembre 2020, le imprese distributrici, per le quali gli importi in acconto sono negativi, versano alla Cassa quanto dovuto, provvedendo a versare più rate di acconto in un'unica soluzione;
- c) entro il medesimo termine di cui al precedente punto 3.6, la Cassa, ad eccezione di quanto disposto al comma 3.4, provvede a erogare, se positivi, gli importi in acconto di cui al punto 3.1, erogando più rate di acconto in un'unica soluzione ;
- d) gli acconti relativi ai bimestri successivi alla data di pubblicazione del presente provvedimento sono regolati con le scadenze temporali di cui al successivo comma 3.33.2.

3.3 A partire dall'anno 2021:

- a) entro 15 giorni lavorativi dalla chiusura di ciascun bimestre, le imprese distributrici, per le quali gli importi in acconto sono negativi, versano alla Cassa quanto dovuto;
- b) entro 30 giorni lavorativi dalla chiusura di ciascun bimestre la Cassa, provvede a erogare, se positivi, gli importi in acconto di cui al punto 3.1, ad eccezione dei casi di cui ai commi 3.4.

3.4 Qualora le variabili utilizzate ai fini della determinazione degli acconti di cui al comma 3.1 siano state determinate d'ufficio ai sensi del comma 28.7 del TIT e producano un valore di acconto positivo, l'impresa distributtrice non beneficia degli acconti di cui al medesimo comma 3.1.

3.5 Le disposizioni di cui al precedente comma 3.1, in sede di prima attuazione, si applicano, con riferimento al meccanismo di cui all'articolo 29 del TIT, limitatamente alle imprese distributrici che accedono al regime individuale di riconoscimento dei costi di cui al comma 8.2, lettera a), del medesimo TIT.

3.6 Le disposizioni di cui al precedente comma 3.1 si applicano, con riferimento al meccanismo di cui all'articolo 30 del TIT, limitatamente alle imprese distributrici che prelevano energia dalla RTN.

3.7 La partecipazione al sistema di acconto di cui al presente articolo, è facoltativa. L'eventuale rinuncia agli acconti non può essere limitata ad uno solo dei due meccanismi di perequazione di cui al comma 3.1.

3.8 La Cassa disciplina le modalità di esercizio della facoltà di cui al comma 3.7.

Articolo 4

Disposizioni finali

4.1 In sede di prima applicazione dei meccanismi di cui al comma 3.1, Terna, entro 8 giorni lavorativi dalla pubblicazione della presente determinazione, trasmette alla



Cassa le informazioni di cui al comma 3.4 dell'Allegato A alla presente determinazione.

- 4.2 La presente determinazione è trasmessa alla società Terna SpA, alla Cassa ed è pubblicata sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 13 novembre 2020

Il Direttore
Andrea Oglietti